

# PROCEDURA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN *MEDICINA E CHIRURGIA* E *ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA* A.A. 2024/2025

#### Articolo 1 - OGGETTO

- Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla prova prevista per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in *Medicina e Chirurgia* e in *Odontoiatria e Protesi Dentaria* per l'a.a. 2024/25.
- 2. Il Decreto Ministeriale n. 472 del 23 febbraio 2024, e i relativi allegati, parte integrante del presente bando (<a href="www.mur.gov.it">www.mur.gov.it</a>), ha disciplinato le "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a. a. 2024/2025".
- 3. La prova si svolgerà in due distinte sessioni temporali, secondo quanto indicato in Tabella 1, presso le sedi dell'Università di Catania, che saranno comunicate successivamente nel sito di Ateneo www.unict.it.

#### TABELLA 1

a	b	c	d	e	f
Corsi di studio	n. posti comunitari	non comunitari	data	ora di convocazione	ora di inizio prova
LM-41 - Medicina e chirurgia (6 anni)	500	1	Martedì 28 maggio 2024	8.30	13.00
LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria (6 anni)	25	1	Martedì 30 luglio 2024		

<u>I posti disponibili indicati in tabella sono provvisori. I posti definitivi saranno comunicati con successivi decreti ministeriali.</u>

La tabella 1 contiene:

colonna a: la classe, la denominazione del corso di studio e la durata

colonna b: il numero dei posti comunitari complessivamente disponibili per ciascun corso di studio

<u>colonna c</u>: il numero di posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero; la quota di posti riservati a studenti internazionali extra UE richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo; rientrano nelle quote riservate al contingente extra UE i candidati con cittadinanza extra UE, che non siano residenti in Italia e che siano in possesso di un titolo di studio non italiano (ulteriori info disponibili sul sito <u>www.studiare-in-italia.it/studentistranieri</u>).

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria, sono resi disponibili, con riguardo ai medesimi Corsi di Studio, nell'ambito dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia.

colonna d: le date di svolgimento della prova

colonna e: l'ora di convocazione dei candidati alla prova

#### Articolo 2 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

- 1. È requisito di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore.
- 2. Sono ammessi a partecipare i candidati che risultino iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o che siano in possesso di diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
- 3. Possono presentare la domanda di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini di Paesi equiparati a quelli comunitari (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino) nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.
- 4. È, altresì, valido per l'ammissione un titolo di studio conseguito all'estero al termine di un periodo di almeno 12 (dodici) anni di scolarità, che consenta l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese in cui è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito all'estero deve obbligatoriamente essere corredato da "Dichiarazione di valore" (rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo) o, in alternativa, da "Attestato di comparabilità del titolo" rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano Cimea (la richiesta va effettuata online tramite il sito www.cimea.it).
- 5. I candidati internazionali richiedenti visto devono obbligatoriamente presentare domanda di preiscrizione, entro il 30.07.2024, collegandosi al sito <a href="https://www.universitaly.it">https://www.universitaly.it</a> sezione studenti
  internazionali. Per l'accesso ai corsi è richiesta una conoscenza certificata dell'Italiano livello B2
  QCER. Coloro i quali non sono in possesso di certificazione dovranno obbligatoriamente superare con
  un punteggio minimo di 40/72, il test ITALIANO-L2 Cisia.
- 6. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che intendono presentare domanda di immatricolazione sono tenuti a contattare l'Ufficio Studenti Stranieri via email (internationalstudents@unict.it) per la verifica del titolo di accesso.
- 7. I candidati alla prova di ammissione ai corsi di laurea possono partecipare ad entrambe le sessioni, secondo il calendario di cui all'art. 2 del D.M. 472 del 23 febbraio 2024.
- 8. Gli studenti dell'Ateneo non possono partecipare alla prova di ammissione per lo stesso corso di studio al quale sono regolarmente iscritti. Altresì, non possono partecipare alla relativa prova di ammissione, coloro che sono già in possesso di laurea e/o di laurea specialistica, anche degli ordinamenti antecedenti quello in vigore, avente lo stesso valore legale di quella conseguibile con l'iscrizione ad uno dei corsi di studio di cui alla presente prova.

# Articolo 3 – MODALITA' E TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE (www.universitaly.it)

- 1. Ciascun candidato deve presentare la domanda di ammissione alla prova esclusivamente attraverso la procedura online presente nel portale Universitaly (<a href="www.universitaly.it">www.universitaly.it</a>).
- 2. La domanda di iscrizione ad Universitaly può essere presentata esclusivamente dal 3 aprile 2024 al 17 aprile 2024 entro le ore 15.00.
- 3. Al momento dell'iscrizione on-line alla prova, sul sito <a href="www.universitaly.it">www.universitaly.it</a>, il candidato, presa visione dell'informativa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco sono obbligatori):

Cognome \*

Nome \*

Paese di nascita \*

Provincia di nascita \*

Città di nascita \*

Data di nascita \*

Sesso \*

Cittadinanza \*

Codice Fiscale \*

E-mail \*

Tipo Documento \* Numero Documento \* Rilasciato da \* Valido dal...al...\*

Residenza: Paese \* Provincia \* Località \* C.A.P. \* Indirizzo \*

Telefono Cellulare (a)

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato domanda e alla successiva immatricolazione.

Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione on-line del candidato, salvo quanto previsto nell'allegato 4 del D.M. 472 del 23 febbraio 2024 al punto "Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici". Al termine di tale periodo, tali dati sono resi anonimi.

- 4. Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto dell'iscrizione alla prova. È cura del candidato verificarle e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.
- 5. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve indicare la sede nella quale intende svolgere le prove di ammissione (esclusivamente sede di residenza o domicilio). <u>Tale preferenza è irrevocabile e non integrabile successivamente alle ore 15.00 del 17 aprile 2024. Farà fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.</u>

#### Articolo 4 - PAGAMENTO DELLA TASSA DI PARTECIPAZIONE

Dopo aver effettuato l'iscrizione al portale Universitaly, ciascun candidato, previa registrazione al Portale Studenti dell'Università di Catania (<a href="http://studenti.smartedu.unict.it">http://studenti.smartedu.unict.it</a>), dovrà perfezionare la domanda di ammissione alla prova.

Il perfezionamento dell'iscrizione alla prova avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione. L'importo della tassa di partecipazione alla prova è fissato in € 100,00 (in nessun caso rimborsabile). Tale tassa sarà generata automaticamente al momento della conferma della domanda di ammissione alla prova e presente alla voce "Pagamenti da Effettuare" del portale studenti.

## Il pagamento dovrà avvenire:

- entro e non oltre le ore 12.00 del 22 aprile 2024 (per i prenotati alla sessione di maggio 2024)
- entro e non oltre le ore 12.00 del 23 luglio 2024 (per i prenotati alla sessione di luglio 2024)

Non saranno presi in considerazione pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle descritte dai punti precedenti.

L'Università di Catania non assume alcuna responsabilità per il mancato inoltro della domanda di ammissione entro il termine previsto, per caso fortuito, forza maggiore o per eventi non imputabili alla stessa Amministrazione.

# Articolo 5 - CANDIDATI CON DISABILITA' E/O CON DSA (Disturbi Specifici dell'apprendimento)

1. Le prove di cui alla presente procedura di ammissione sono organizzate dall'Ateneo tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'art. 16 della legge n. 104/1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi specificando sul portale le effettive necessità entro i seguenti termini:

- a) il 20 maggio 2024 per la sessione di maggio 2024
- b) il 22 luglio 2024 per la sessione di luglio 2024
- 2. L'istanza, nella quale dovranno essere esplicitate le misure richieste dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

#### Per i candidati con disabilità:

- verbale di invalidità civile e/o verbale legge 104/92;
- autocertificazione di conformità agli originali;
- carta d'identità o altro documento di riconoscimento.

### Per i candidati con DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento):

- diagnosi DSA ai sensi della legge 170/2010, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale;
- autocertificazione di conformità agli originali;
- carta d'identità o altro documento di riconoscimento.
- 3. I candidati di cui al punto 1 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica in loro possesso all'atto della presentazione della domanda. In caso di eventuale mancato aggiornamento, a causa dell'emergenza da Covid-19, l'Ateneo si riserva di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione prevista.
- 4. I candidati con disabilità e/o con DSA, residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati esaminano le certificazioni pervenute, onde accertare che la disabilità e/o DSA sia riconosciuta dalla normativa italiana.
- 5. I candidati con disabilità e/o DSA che non produrranno quanto richiesto entro i tempi indicati non potranno avere garanzia circa l'erogazione delle misure compensative ritenute necessarie.
- 6. Per informazioni relative ai servizi forniti dal Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata (CINAP) dell'Università di Catania, sia nella fase di selezione che in quella di immatricolazione è possibile contattare il Centro all'indirizzo email: <a href="mailto:cs.cinap@unict.it">cs.cinap@unict.it</a> o visitare il sito web <a href="https://www.cinap.unict.it">www.cinap.unict.it</a>.

#### Articolo 6 - ESPLETAMENTO DELLA PROVA

- 1. I candidati devono presentarsi presso la sede di svolgimento della prova, nel giorno e all'ora specificati nella tabella 1 e nei successivi avvisi, per le operazioni di riconoscimento. Devono essere, pertanto, muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati sprovvisti di tale documento non potranno essere ammessi alla prova. Il personale incaricato verificherà l'identità di ciascun candidato mediante annotazione su apposito registro degli estremi del documento di riconoscimento e questi apporrà la propria firma di ingresso.
- 2. La prova consiste nella soluzione di **60 quesiti** che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.
- 3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A del D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, vengono predisposti:

quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;

ventitrè (23) quesiti di biologia;

quindici (15) quesiti di chimica;

tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore **13:00.** Per il suo svolgimento è assegnato un tempo di **100 minuti**.

- 5. In caso di utilizzo di più aule, i candidati vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
- 6. Con provvedimento motivato, l'Ateneo può disporre in ogni momento l'esclusione dalle prove. È motivo di esclusione dalle prove o di decadenza dal diritto all'immatricolazione il dichiarare dati incompleti e/o mendaci. L'esclusione motivata dalle prove non dà diritto, in nessun caso, al rimborso della tassa di partecipazione.
- 7. Il giorno della prova ciascun candidato riceve un plico contenente:
  - a) una scheda per i dati anagrafici, priva di codici identificativi, che il candidato deve obbligatoriamente compilare;
  - b) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico, nonché due fogli dedicati alla brutta copia;
  - c) un modulo di risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
  - d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico e l'indicazione dell'Ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione, che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi siano difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso, la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione darà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai, in ogni caso, la sostituzione dell'intero plico. Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera che sarà fornita dall'Ateneo.

- 8. Prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula sorteggia quattro candidati tra i presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il foglio di istruzioni e altresì redige una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati.
- 9. Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella del modulo risposte.
  - Il candidato ha la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con la X e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con la lettera X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.
  - Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che il candidato, <u>per dare certezza della volontà di non rispondere</u>, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta anche se non barra la figura circolare la risposta è considerata non data.
- 10. A conclusione della prova, il candidato deve recarsi alla postazione dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, sulla quale troverà:
  - le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre;
  - una scatola per la consegna della scheda anagrafica, con il facsimile della scheda anagrafica su un lato

Ogni candidato deve scegliere una coppia di **etichette adesive identiche** ivi presenti e apporne una di esse sul modulo risposte ed una sulla scheda anagrafica, accertandosi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette.

Il candidato deve quindi sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.

Terminata la suddetta operazione, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore sigillato presente nella postazione dedicata e recarsi nell'altra postazione dedicata ove inserire il

- modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto, avendo cura di inserire la facciata del modulo, contenente le risposte fornite, a faccia in giù, rivolta verso il basso all'interno del predetto contenitore
- 11. Al termine della prova, alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'Aula provvede inoltre a:
  - a) chiudere gli appositi contenitori forniti dal CINECA contenenti i moduli risposte, dopo averli conteggiati;
  - b) sigillare gli appositi contenitori delle schede anagrafiche;
- c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- d) invitare gli studenti estratti a sorte a verificare l'integrità e firmare sulla stessa etichetta, già firmata dal Presidente della Commissione;
- e) confezionare altri contenitori in cui devono essere racchiusi i plichi restituiti e che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche, nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di integrità delle scatole, del numero dei plichi assegnati e di quelli non utilizzati, nonché la copia dei verbali d'aula.
- 12. L'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito, sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, conserverà, per cinque anni dalla effettuazione della prova, il seguente materiale:
- i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
- la scheda anagrafica;
- il foglio di controllo del plico.

#### Articolo 7 - CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

#### Sono causa di annullamento della prova:

- lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione e l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare, materiale di cancelleria (penne, matite etc) nella personale disponibilità del candidato, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte, sia sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli riposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche/integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

Il mancato rispetto delle norme sopra riportate e/o delle indicazioni della Commissione e del personale addetto alla vigilanza è motivo di esclusione dalla prova.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui ai numeri da 1) a 5) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

#### **Articolo 8 - COMMISSIONE**

1. Per la prova sarà nominata, con successivo Decreto Rettorale, una commissione composta da cinque docenti e tre supplenti avente il compito di garantire il regolare svolgimento delle procedure.

#### Articolo 9 - SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO E VALUTAZIONE DELLE PROVE

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico oggetto del presente bando i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.

- 2. I candidati comunitari e non comunitari, di cui all'articolo 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n.286, sono idonei all'ammissione se hanno ottenuto nella rispettiva prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
- 3. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria ed in coerenza con le esigenze di politica estera culturale, di cui all'art. 46 del DPR N. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di venti punti.
  - Pertanto, i candidati non comunitari residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non saranno inseriti in graduatoria i candidati non comunitari residenti all'estero che non hanno fornito alcuna risposta ai quesiti.
- 4. Per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) 1,5 punti per ogni risposta esatta;
  - b) meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta sbagliata;
  - c) zero (0) punti per ogni risposta non data.
- 5. Il CINECA, sulla base del punteggio calcolato, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari, di cui all'articolo 26 della legge n 189/2002, secondo le procedure di cui all'allegato 2 del DM n.472 del 23 febbraio 2024.
- 6. La graduatoria per i candidati non comunitari residenti all'estero è definita dall'Università.
- 7. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
- Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- In caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992 art.3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992 art.3, comma 3;
- Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale. Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.
- Al di fuori della sopradetta ipotesi, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane
- 8. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente bando in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

# Articolo 10 - ACCESSO AI RISULTATI, ISTANZA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI MERITO, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E SCORRIMENTI

1. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito <a href="https://www.universitaly.it">www.universitaly.it</a>, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Corso di laurea	Data pubblicazione punteggi della prova per codice etichetta	
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria	6 giugno 2024 per il test svolto il 28 maggio 2024	
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria	7 agosto 2024 per il test svolto il 30 luglio 2024	

Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

Il giorno **19 giugno 2024** (per la sessione di maggio 2024) **e il giorno 28 agosto 2024** (per la sessione di luglio 2024) sulla propria pagina riservata del portale Universitaly, i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

#### 2. Istanza di inserimento nella graduatoria di merito

L'istanza di inserimento nella graduatoria di merito, per candidati dei paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, dlg 25 luglio 1998, n. 286, deve essere compilata esclusivamente on line attraverso il portale gestito dal CINECA.

La domanda sarà attiva dal giorno 29 luglio 2024 e si chiude il giorno 2 settembre 2024 alle ore 15 00

Il candidato, dopo l'accesso alla sua area riservata, presa visione dell'informativa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali, verifica tutte le informazioni presenti in merito ai punteggi ottenuti e all'anagrafica.

All'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito il candidato deve:

- dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 o comma 2 del DM 472 del 23 febbraio 2024;
- verificare il punteggio proposto dal sistema come miglior punteggio ottenuto nelle prove di ammissione;
- indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile

Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15.00 del 2 settembre 2024

### 3. Pubblicazione graduatoria nazionale di merito nominativa

Il giorno 10 settembre 2024 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascun corso di laurea ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

- Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria:
  - a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO ed è tenuto
    ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è ASSEGNATO entro i termini sotto stabiliti e
    secondo le procedure amministrative dell'Ateneo di prima scelta. In caso di mancato rispetto dei
    termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la
    motivazione giustificativa del ritardo;
  - b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini sotto stabiliti, ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato **PRENOTATO** si immatricoli, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.
  - c) Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI, sia per i candidati PRENOTATI, che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 (quattro) giorni per immatricolarsi, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa, se non esercitata nel termine di 4 giorni secondo quanto sopra riportato.

I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa.

d) Entro cinque giorni dal 10 settembre e comunque entro le ore 12.00 del quinto giorno successivo a ciascun scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione ed esclusi i sabato e i festivi, tutti i candidati fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari e i candidati che rientrano nello status denominato "posti esauriti", devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria tramite l'area riservata del sito Universitaly.

<u>In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione</u>. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma.

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata.

Avverso detto avviso, senza nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riserva di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla decadenza nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione.

Il giorno **18 settembre 2024**, il CINECA, ricevute le comunicazioni da parte di ogni Università, procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure suindicate

I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate.

- 4. Si può procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.
  - Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati, ma che sono in posizione utile, solo se comunicate fino a quando siano ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.
- 5. Fermo restando quanto previsto dal punto 8, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede, passaggi ad altro corso nel medesimo o di diverso ateneo.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato.

A tal fine non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione.

La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito della pubblicazione del suddetto Bando d'Ateneo.

Qualora nel corso del primo anno, conclusesi le procedure di immatricolazione previste dal D.M. 472 del 24 febbraio 2024, l'Ateneo risultasse avere capacità formative residue e in assenza di candidati idonei nelle graduatorie di merito che possano immatricolarsi, l'ateneo potrà accogliere istanze di cambio sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati.

#### Articolo 11 - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO

1. L'immatricolazione potrà essere effettuata unicamente attraverso il portale studenti (<a href="https://studenti.smartedu.unict.it/Login?ReturnUrl=%2f">https://studenti.smartedu.unict.it/Login?ReturnUrl=%2f</a>) nel sito di ateneo (<a href="https://studenti.smartedu.unict.it/">www.unict.it/</a>).

Per immatricolarsi al relativo corso di studio i candidati ASSEGNATI, a partire dal 10 settembre 2024, devono effettuare due passaggi:

- a) la domanda di immatricolazione
- b) il pagamento della quota fissa.

La conferma della domanda di immatricolazione effettuata nei termini indicati dai commi precedenti genera il pagamento della quota fissa di € 156,00 (comprendente la tassa regionale per il diritto allo studio per € 140,00 e la marca da bollo virtuale di € 16,00), presente alla voce "Pagamenti da effettuare".

- 2. All'atto dell'immatricolazione lo studente che intende accedere ai benefici economici previsti dal Diritto allo studio, sia in ordine al calcolo della parte variabile della contribuzione studentesca sia per gli ulteriori servizi erogati dall'Università a favore degli studenti, devono munirsi preventivamente dell'indicatore economico **ISEE Università 2024** e, nella domanda di immatricolazione, laddove richiesto, devono autorizzare l'Ateneo ad accedere agli archivi informatizzati dell'INPS per acquisire l'indicatore economico, secondo quanto riportato sulla "Regolamento per la contribuzione studentesca a.a. 2024-2025".
- 3. Sono tenuti alla presentazione dell'ISEE Università anche i beneficiari di borsa di studio erogata dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU).
- 4. Nel caso in cui lo studente sia iscritto, per gli anni precedenti ad altro corso di studio, o sia già immatricolato per l'anno corrente ad altro corso di studio, dovrà contattare il settore carriere competente (settore.medico@unict.it) per proseguire nel nuovo corso di studi. In entrambi i casi, lo studente dovrà procedere entro le scadenze previste.
- 5. Il candidato che ha svolto la prova presso una sede diversa da quella di Catania, prima di procedere all'immatricolazione, deve registrarsi e accedere al portale studenti dell'Ateneo di Catania https://studenti.smartedu.unict.it -
- 6. Si precisa che con successivo decreto rettorale verranno specificati i punteggi minimi da conseguire per l'immatricolazione senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

#### Articolo 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1. Responsabile amministrativo della regolarità dello svolgimento della prova di ammissione, individuato ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 241/90, è il dott. Giulio Fortini, funzionario di categoria EP dell'Area della didattica e-mail giulio.fortini@unict.it tel. 095.7307299.
- 2. Per informazioni sulla presente procedura è possibile contattare l'<u>Ufficio carriere studenti Settore</u> medico email ammissioni.setmedico@unict.it.
- 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

#### Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. I dati sopra riportati vengono utilizzati nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento europeo n. 679/2016. I dati vengono raccolti e trattati unicamente per le finalità istituzionali dell'Università di Catania, che ha sede in piazza Università n. 2, 95131 Catania.
- 2. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di ammissione, pena l'esclusione.
- 3. L'informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito <u>www.unict.it</u>, alla sezione di Ateneo <u>Protezione dei dati personali Informative e esercizio dei diritti</u>.

#### Articolo 14 - PUBBLICITA'

- 1. La presente procedura sarà pubblicata sul sito dell'Ateneo <u>www.unict.it</u> nella sezione "Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea" nonché nell'Albo online di Ateneo.
- 2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige della presente procedura e dei relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo www.unict.it.

#### Articolo 15 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- 2. Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui alla presente procedura.
  - Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti.
- 3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Catania,

Il Dirigente dell'Area della Didattica Giuseppe Caruso



Il Rettore
Francesco Priolo
FRANCESCO
PRIOLO
18.03.2024
12:57:06

GMT+01:00